



COMUNE DI FERRARA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL 28 APRILE 2016

Convocato il Consiglio Comunale, a termini di legge, in seduta di I invito, con avviso in data 21/4/2016, n° 46052/16 si sono oggi riuniti nella sala delle adunanze alle ore 14,45 con la Presidenza del Signor CALO' Dr. Girolamo –Presidente del Consiglio Comunale - i Signori Consiglieri appresso indicati, assistiti dalla Signora CAVALLARI Dr.ssa Ornella – Segretario Generale del Comune di Ferrara (Classe 1/A).

CONSIGLIERI: assegnati n° 32 + 1 – in carica n° 32 + 1 – intervenuti n° 26

1. CALO' Girolamo – PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

- 2.** BALBONI Federico
- 3.** BARALDI Ilaria
- 4.** BAZZOCCHI Alessandro
- 5.** BERTOLASI Davide
- 6.** CORAZZARI Cristina
- 7.** CRISTOFORI Tommaso
- 8.** FACCHINI Fausto
- 9.** FEDELI Silvia
- 10.** FIORENTINI Leonardo

- 11.** FOCHI Claudio
- 12.** FORNASINI Matteo
- 13.** MARESCA Dario
- 14.** MARESCOTTI Deanna
- 15.** MORGHEN Ilaria
- 16.** PERUFFO Paola
- 17.** RENDINE Francesco
- 18.** SIMEONE Sergio Mariano
- 19.** SORIANI Elisabetta

- 20.** SPATH Paolo
- 21.** TALMELLI Alessandro
- 22.** TOSI Ruggero
- 23.** VIGNOLO Mauro
- 24.** VITELLETTI Bianca Maria
- 25.** VITELLIO Luigi
- 26.** ZARDI Giampaolo

ASSESSORI:

- 1.** FELLETTI Annalisa
- 2.** MERLI Simone
- 3.** MODONESI Aldo
- 4.** SAPIGNI Chiara
- 5.** SERRA Roberto
- 6.** VACCARI Luca

SCRUTATORI NOMINATI: TURRI – PERUFFO - FACCHINI

(O M I S S I S)

Visto della Ragioneria

Mario Mato

Modifica Regolamento IMU 2016 – Adeguamento normativo.

Inviata copia:

- Servizio Tributi (Scalambra – Scanavini)
- Ragioneria (Pellegrini)
- Ministero Economia e Finanze
- URP

Dichiarata ai
sensi dell'art. 134 comma 4°
del D.LGS 18/08/2000
N° 267 immediatamente
eseguibile.

Il Presidente dà la parola all'Ass. Vaccari il quale illustra la pratica in oggetto.

Dichiarata aperta la discussione e visto che nessun Consigliere chiede di parlare, il Presidente pone in votazione il sottoriportato schema di deliberazione proposto dalla Giunta Comunale:

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, dalla Legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi;
- il Comune ha approvato il regolamento per la disciplina dell'IMU con Delibera C.C. n° 15/70676/2012 del 29.10.2012 e lo ha successivamente variato con Delibera C.C. n° 7/29725/2014 del 28.04.2014 (valori aree fabbricabili al 1.01.2014);
- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013 istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- Art. 1 comma 736 legge di stabilità 2014 – legge n.147 del 27.12.2013 che dispone “All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Pertanto alla luce di tale susseguirsi di norme il limite di € 30,00 trova applicazione all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali dal 1° luglio 2012 al 31.12.2013;
- la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) ha modificato la disciplina IMU in relazione ad alcuni aspetti non interessati dal Regolamento IMU del Comune di Ferrara;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 1° marzo 2016 che dispone l'ulteriore differimento dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali;

Ritenuto di apportare le seguenti modifiche al vigente regolamento comunale per adeguarlo al mutato quadro normativo al fine di una più semplice comprensione delle norme:

1. Il comma 1 dell'art. 1 – *“Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.”* è così sostituito per un più completo adeguamento alle norme susseguitesi nel tempo: *“Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15/12/1997, n. 446,*

disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), come disposto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013, limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del DL n. 201 del 6.12.2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui all'art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011."

2. il comma 3 dell'art. 6 – *“Nell'attività di recupero non si procede ad accertamento, quando l'importo dello stesso, comprensivo di sanzione ed interessi, non supera il limite stabilito dalla normativa in vigore¹, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.”* è così sostituito per un più completo adeguamento alle norme susseguitesi nel tempo : *“Nell'attività di recupero non si procede ad accertamento, quando l'importo dello stesso, comprensivo di sanzione ed interessi, non supera il limite stabilito dalla normativa in vigore e dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali e di Riscossione delle Entrate Extratributarie, con riferimento ad ogni periodo d'imposta”* eliminando la nota a piè di pagina del Regolamento *“Ai sensi dell'art. 3 comma 10 D.L. 16/2012 il limite è di euro 30,00”* che trova applicazione in forza di legge dal 1.07.2012 al 31.12.2013.
3. il comma 2 dell'art. 9 – *“Non si procede alla riscossione qualora l'ammontare dovuto dell'imposta, comprensivo di sanzione amministrative ed interessi, non superi per ciascun credito, l'importo fissato dalla normativa in vigore² con riferimento ad ogni periodo d'imposta”* è così sostituito per un più completo adeguamento alle norme susseguitesi nel tempo : *“Non si procede alla riscossione qualora l'ammontare dovuto dell'imposta, comprensivo di sanzione amministrative ed interessi, non superi per ciascun credito, l'importo fissato dalla normativa in vigore e dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali e di Riscossione delle Entrate Extratributarie, con riferimento ad ogni periodo d'imposta”* eliminando la nota a piè di pagina del Regolamento *“Ai sensi dell'art. 3 comma 10 D.L. 16/2012 il limite è di euro 30,00”* che trova applicazione in forza di legge dal 1.07.2012 al 31.12.2013.

Le tre modifiche al testo apportate non introducono variazioni sostanziali ma adeguano il testo al dettato del legislatore introdotto con la Legge 147 del 2013 (Legge di Stabilità 2014), e pertanto hanno come fine solo una corretta lettura del Regolamento.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dalla Dr.ssa Piera Pellegrini, Dirigente del Servizio Servizi Tributarî (art. 49, 1° comma, legge n. 267/2000);

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 è stato acquisito il parere del competente organo di revisione;

- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2016.

¹ Ai sensi dell'art. 3 comma 10 D.L. 16/2012 il limite è di euro 30,00

² Ai sensi dell'art. 3 comma 10 D.L. 16/2012 il limite è di euro 30,00

Sentite la Giunta Comunale e la 1^a Commissione Consiliare;

DELIBERA

- di apportare al Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria le seguenti modifiche:

1. Il comma 1 dell'art. 1 *“Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), come disposto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013, limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del DL n. 201 del 6.12.2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibilmente con le disposizioni di cui all'art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011”*
2. il comma 3 dell'art. 6 *“Nell'attività di recupero non si procede ad accertamento, quando l'importo dello stesso, comprensivo di sanzione ed interessi, non supera il limite stabilito dalla normativa in vigore e dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali e di Riscossione delle Entrate Extratributarie, con riferimento ad ogni periodo d'imposta”;*
3. il comma 2 dell'art. 9 *“Non si procede alla riscossione qualora l'ammontare dovuto dell'imposta, comprensivo di sanzione amministrative ed interessi, non superi per ciascun credito, l'importo fissato dalla normativa in vigore e dal Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali e di Riscossione delle Entrate Extratributarie, con riferimento ad ogni periodo d'imposta”*
4. il comma 3 dell'art. 6 e il comma 2 dell'art. 9 senza note in calce.

- di dare atto che:

- la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2016.
- la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997.
- il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, con le modifiche di cui al punto A), è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- il Responsabile del procedimento, nonché funzionario Responsabile IUC-IMU è la Dirigente del Servizio Servizi Tributarie, Dr.ssa Piera Pellegrini.



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

– IMU –

Indice

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Art. 3 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

Art. 4 - Riduzioni di imposta per gli immobili inagibili od inabitabili

Art. 5 - Versamenti minimi

Art. 6 - Attività di controllo ed interessi moratori

Art. 7 - Rimborsi e compensazioni

Art. 8 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 9 - Riscossione coattiva

Art. 10 - Disposizioni finali ed efficacia

approvato con delibera C.C. n. 15/70676/2012 del 29.10.2012

variato con delibera C.C. n. 7/29725/2014 del 28.04.2014

variato con delibera C.C. n. ___/___/2016 del __. __.2016

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

- IMU -

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), come disposto dalla Legge n. 147 del 27.12.2013, limitatamente alla componente relativa all'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del DL n. 201 del 6.12.2011, convertito dalla Legge n. 214 del 22.12.2011, e successive modificazioni ed integrazioni, compatibile con le disposizioni di cui all'art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011³.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazioni non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione principale soggiacciono le eventuali pertinenze nei limiti di una per categoria C2, C6 e C7.

Art. 3 – Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. Al fine di orientare e semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, sono determinati periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio comunale.
3. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 2 non limita il potere accertativo del Comune.

Art. 4 – Riduzione d'imposta per immobili inagibili od inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale

³ Comma così modificato con delibera di C.C. n. _____ del __/__/2016.

sussistono tali condizioni, fatto salvo per le unità immobiliari distrutte e/o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili parzialmente o totalmente, e/o dichiarate e verificate essere tali, ai sensi art. 8 comma 3, del D.L. 74/2012, a seguito dei recenti eventi sismici del 20 -29 maggio 2012, che sono esenti dall'imposta a decorrere dal 2012 e fino alla definitiva ricostruzione del fabbricato medesimo e comunque non oltre il 31/12/2014.

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi di quanto disposto dalle disposizioni normative e/o regolamentari vigenti in materia. Il solo parere AUSL, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4, è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati sono accertati dal competente ufficio tecnico comunale, con spese di perizia a carico del possessore, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445. Il Comune provvede a verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate.
5. La cessata situazione di inagibilità e/o inabitabilità e di non utilizzo deve essere comunicata al Comune.

Art. 5 – Versamenti minimi

L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 6 – Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla normativa vigente.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Nell'attività di recupero non si procede ad accertamento, quando l'importo dello stesso, comprensivo di sanzione ed interessi, non supera il limite stabilito dalla normativa in

vigore e dal *Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali e di Riscossione delle Entrate Extratributarie*, con riferimento ad ogni periodo d'imposta⁴.

4. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata, se non in contrasto con disposizioni normative, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 7 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura dell'art. 6 comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data in cui sono divenuti esigibili e/o dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso d'imposta di importi uguali o inferiori al versamento minimo di cui al precedente art. 5.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta principale propria o con altri debiti tributari secondo le disposizioni di cui al vigente regolamento generale delle entrate tributarie e riscossione entrate extratributarie..

Art. 8 – Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento secondo le disposizioni di cui al vigente regolamento generale delle entrate tributarie e riscossione entrate extratributarie..

Art. 9 – Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta sanzione ed interessi se non versate entro il termine per ricorrere sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910 ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede alla riscossione qualora l'ammontare dovuto dell'imposta, comprensivo di sanzione amministrative ed interessi, non superi per ciascun credito, l'importo fissato dalla normativa in vigore e dal *Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali e di Riscossione delle Entrate Extratributarie*, con riferimento ad ogni periodo d'imposta⁵.

⁴ Comma così modificato con delibera di C.C. n. _____ del ___/___/2016.

⁵ Comma così modificato con delibera di C.C. n. _____ del ___/___/2016.

Art. 10 – Disposizioni finali ed efficacia

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012 e si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare contrastante con esse.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 26
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 26
VOTI FAVOREVOLI: N° 16
VOTI CONTRARI: N° 5 (Cons.ri Fornasini, Peruffo, Rendine, Spath e Zardi)
ASTENUTI: N° 5 (Cons.ri Balboni, Bazzocchi, Fochi, Morghen e Simeone)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama approvata la delibera nel preciso testo soprariportato.

Escono i Cons.ri Corazzari e Talmelli ed entra il Cons.re Turri - PRESENTI: N° 25

Quindi il Presidente propone al Consiglio di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati:

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 25
CONSIGLIERI VOTANTI: N° 25
VOTI FAVOREVOLI: N° 15
VOTI CONTRARI: N° 5 (Cons.ri Fornasini, Peruffo, Rendine, Spath e Zardi)
ASTENUTI: N° 5 (Cons.ri Balboni, Bazzocchi, Fochi, Morghen e Simeone)

Il Presidente, visto l'esito della votazione, proclama l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione.

Il Segretario Generale
CAVALLARI Dr.ssa Ornella

Il Presidente del Consiglio Comunale
CALO' Dr. Girolamo

Esce il Cons.re Fornasini ed entrano i Cons.ri Cavicchi, Corazzari e Talmelli - PRESENTI: N° 27